

18 aprile 2024

Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

D.L. n. 19/2024 - A.S. n. 1110







### SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ⊠ <u>studi1@senato.it</u> - <u>X@SR Studi</u>

Dossier n. 248/2



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Bilancio

TEL. 06 6760-2233 - 🖂 - st bilancio@camera.it - X @CD bilancio

Progetti di legge n. 260/2

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

# Articolo 12, commi 6 e 7 (Accelerazione del procedimento in conferenza dei servizi)

L'articolo 12, al comma 6, proroga fino al 31 dicembre 2024 il termine entro il quale, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria, le amministrazioni procedenti adottano lo strumento della conferenza semplificata, con le modalità speciali previste dall'art. 13, D.L. 76/2020. Il successivo comma 7 estende il campo di applicazione del citato articolo 13, stabilendo che tali disposizioni si applicano, se più favorevoli, altresì alle conferenze di servizi decisorie in modalità semplificata previste dal D.L. n. 77/2021, dal D.L. n. 13/2023 e, più in generale, dalle singole norme speciali tese a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal PNC.

In dettaglio, il **comma 6** modifica **l'articolo 13, co. 1 del D.L. 76/2020** (c.d. decreto-semplificazioni), che ha introdotto una **procedura straordinaria di conferenza di servizi, utilizzabile fino al 30 giugno 2024**, in base alla quale, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria (art. 14, co. 2, L. n. 241/1990), le pubbliche amministrazioni procedenti adottano lo strumento della conferenza semplificata in modalità asincrona (art. 14-*bis*, L. n. 241/1990), con una serie di correttivi introdotti dal richiamato articolo 13, volti ad accelerare ulteriormente il procedimento.

Per approfondimenti sulla disciplina straordinaria della conferenza di servizi che risulta dalle modifiche introdotte dal D.L. 76/2020, si rinvia, *infra*, al box dedicato. Qui, ci si limita a ricordare che ai sensi dell'articolo 14, co. 2, della L. n. 241 del

Qui, ci si limita a ricordare che ai sensi dell'articolo 14, co. 2, della L. n. 241 del 1990, la **conferenza decisoria** è sempre obbligatoria quando la conclusione positiva del procedimento, ovvero lo svolgimento di un'attività privata, è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici.

La disciplina di tale procedura straordinaria è stata più volte modificata, dapprima, ad opera, del:

- D.L. n. 77/2021 (art. 51, co. 1, lett. *g*)) che ha prorogato l'utilizzabilità della procedura straordinaria dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 e successivamente, del:
- D.L. n. 13/2023 (art. 14, co. 8), che ha ulteriormente spostato il termine di efficacia della procedura dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024, ha definito in termini di **obbligo e non più di facoltà delle amministrazioni**

procedenti l'accelerazione del procedimento di conferenza di servizi, nonché ha modificato alcuni termini.

#### La conferenza di servizi accelerata ex art. 13, D.L. 76/2020

La **procedura accelerata di conferenza di servizi** di cui all'**art. 13 del D.L. 76/2020**, come modificato, prevede i seguenti **correttivi** al modello di conferenza di servizi semplificata o asincrona definito dalla L. 241 del 1990 (art. 14-*bis*), su sui, si v. *infra*.

Con il primo (**comma 1, lett.** *a*)), si stabilisce che **tutte le amministrazioni** coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza **entro il termine perentorio di trenta giorni** (in origine era di sessanta giorni). La disciplina ordinaria prevede invece che il termine perentorio per le determinazioni sia stabilito dall'amministrazione procedente e comunque non sia superiore a quarantacinque giorni, Inoltre, il D.L. 76 prevede che per le determinazioni delle **amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili** (tutela ambientale, paesaggisticoterritoriale, dei beni culturali, tutela della salute e della pubblica incolumità), è previsto un termine di **quarantacinque giorni**, mentre la disciplina ordinaria stabilisce per tali amministrazioni un termine più lungo, pari a novanta giorni (art. 14-bis, co. 2, lett. *c*)).

In secondo luogo (**comma 1, lett.** *b*)), rispetto alla disciplina ordinaria si stabiliscono alcune semplificazioni per i casi diversi dalle ipotesi di cui all'articolo 14-*bis*, comma 5, ossia quei casi in cui, **in sede di conferenza semplificata,** l'amministrazione procedente ha acquisito atti di dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali alla decisione finale che la stessa ritiene possibile superare mediante esame contestuale degli interessi coinvolti.

In base alla L. n. 241/1990, in tali casi, l'amministrazione procedente svolge una riunione in modalità sincrona, che si svolge in una data che cade tra il 45° giorno ed il 55° giorno dall'indizione della conferenza semplificata (art. 14-*bis*, co. 6) e segue la disciplina di cui all'art. 14-*ter* per la conferenza simultanea.

In via temporanea, fino al 30 giugno 2024 (ora prorogato al 31 dicembre), invece, l'art. 13 D.L. 76/2020 stabilisce che in tali casi l'amministrazione procedente svolge, **entro trenta giorni** decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, una **riunione telematica** di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede **senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva** della conferenza di servizi.

Le modifiche introdotte dal comma 6 alla disciplina ora descritta sono tre. Con la prima, di cui alla **lettera** *a*), viene ulteriormente **prorogata dal 30 giugno fino al 31 dicembre 2024** l'applicazione di questo strumento di accelerazione del procedimento, stabilendo di utilizzare la conferenza semplificata in modalità asincrona come disciplinata dall'articolo 13 del D.L.

76/2020 in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria.

Con una seconda modifica, introdotta con la **lettera** *b*), si riduce **da 30 a 15 giorni il termine** entro cui, nell'ambito dello svolgimento della conferenza semplificata di cui all'articolo 13, l'amministrazione procedente svolge una **riunione telematica** di tutte le amministrazioni coinvolte, nella quale **prende atto delle rispettive posizioni** e procede senza ritardo alla stesura della **determinazione motivata conclusiva** della conferenza di servizi.

Si ricorda che il termine, che ora si va a ridurre, decorre dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni.

**Durante l'esame alla Camera è stata introdotta**, con la **lettera** *b-bis*), un'ulteriore modificazione, in base alla quale si precisa che in caso di dissenso o non completo assenso, le amministrazioni coinvolte sono tenute ad indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso, con l'obbligo ulteriore di quantificare i costi di dette prescrizioni e misure.

In proposito si ricorda che la disciplina generale sulla conferenza di servizi semplificata (art. 14-bis, L. n. 241/1990), per questa parte non modificata dagli adattamenti stabiliti con il decreto-legge 76/2020, stabilisce che le determinazioni delle amministrazioni partecipanti alla conferenza:

- sono congruamente motivate;
- sono formulate in termini di assenso o dissenso;
- indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico (art. 14-bis, comma 3).

Pertanto, la disciplina generale prevede già oggi una pars construens del dissenso eventualmente manifestato.

La modifica introdotta dalla Camera introduce nella conferenza accelerata di cui all'art. 13 DL 76/2020 (come visto, obbligatoria fino al 31 dicembre 2024 in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza decisoria) una disciplina parzialmente diversa in quanto le amministrazioni partecipanti, sia in caso di dissenso sia in caso di assenso non completo, sono obbligate (mentre a disciplina vigente si tratta di una facoltà) ad indicare le misure necessarie per l'assenso, aggiungendo altresì l'onere in capo all'amministrazione della quantificazione dei relativi costi. La disposizione

aggiunge inoltre che le prescrizioni sono determinate nel rispetto dei principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato.

Si ricorda, in proposito, che secondo la legge n. 241/1990 (art. 14-bis), la **determinazione conclusiva della conferenza asincrona** è positiva nel caso siano pervenuti **atti di assenso non condizionati**, o qualora le condizioni indicate possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza: in tali ipotesi, la determinazione sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso di competenza delle amministrazioni coinvolte.

La determinazione di conclusione della conferenza sarà negativa in presenza di **atti di dissenso non ritenuti superabili** ed, in tal caso, avrà l'effetto di rigetto della domanda.

Nei casi in cui siano stati acquisiti **atti di assenso che recano prescrizioni o condizioni** che, ad avviso dell'amministrazione procedente, sono superabili mediante l'apporto di modifiche sostanziali alla decisione che ha formato oggetto della conferenza semplificata, nella disciplina della L. n. 241 si convoca una conferenza simultanea, mentre, secondo la disciplina speciale della conferenza c.d. accelerata (cioè nel caso in esame), l'amministrazione procedente svolge, entro 15 giorni dalla scadenza della conferenza asincrona, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte, nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi.

Da ultimo, si precisa che le disposizioni introdotte si applicano a tutte le amministrazioni partecipanti alla conferenza, incluse quelle titolari di competenza in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e del patrimonio culturale.

Il successivo **comma 7** stabilisce che le modalità di svolgimento della conferenza di servizi come disciplinate dall'**articolo 13, D.L. 76/2020** (modificato dal comma 6), trovano **applicazione anche per le conferenze di servizi decisorie**, da svolgersi in forma semplificata *ex* art. 14-*bis* della L. n. 241/1990 (si v. infra, box), previste:

da disposizioni del D.L. n. 77/2021, del D.L. n. 13/2023: al riguardo si ricorda che i citati atti normativi hanno previsto, per specifici procedimenti, lo svolgimento di conferenze di servizi ai sensi della legge n. 241/1990, introducendo in alcuni casi semplificazioni, come, ad es. il dimezzamento dei termini;

A titolo esemplificativo, si cfr, nel D.L. n. 77 del 2021: art. 32-ter (semplificazione in materia di infrastrutture di ricarica elettrica); art. 40 (Semplificazioni del procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolazione per l'infrastrutturazione

digitale degli edifici e delle unità immobiliari); art. 44 (Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto); art. 48 (Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC); art. 57 (Zone economiche speciali). Nel D.L. n. 13 del 2023 si cfr.: articolo 14 (Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC); art- 31 (Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e disposizioni per l'attuazione di «Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici).

• dalle specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, e dal PNC. *Al riguardo, si valuti l'opportunità di circoscrivere tale ultima fattispecie.* 

La disposizione specifica che le disposizioni del richiamato articolo 13 trovano applicazione a condizione che siano "più favorevoli". In proposito, non essendo esplicitato il parametro di riferimento (ad es. interesse pubblico, semplificazione, maggiore speditezza della procedura, ecc.) rispetto al quale le disposizioni del richiamato articolo 13 dovrebbero risultare "più favorevoli", *si valuti l'opportunità di un chiarimento*.

## La conferenza di servizi semplificata ex art. 14-bis della L. 241 del 1990

Con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 127/2016 la **conferenza di servizi** decisoria si svolge di norma in forma **semplificata e in modalità "asincrona"**, ossia **senza riunione**, mediante la semplice trasmissione per via telematica, tra le amministrazioni partecipanti, delle comunicazioni, delle istanze con le relative documentazioni e delle determinazioni.

Il relativo procedimento è delineato dal nuovo **articolo 14-***bis*, della L. 241/1990, in base al quale:

- la conferenza è indetta dall'amministrazione procedente **entro 5 giorni** lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o, se il procedimento è a iniziativa di parte, dal ricevimento della domanda. L'amministrazione procedente è tenuta a comunicare l'oggetto della determinazione, corredata dalla relativa documentazione o le credenziali informatiche per accedervi in via telematica, nonché tutti i termini del procedimento;
- le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali e chiarimenti non acquisibili tramite documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, entro un termine perentorio stabilito dall'amministrazione procedente, e comunque non superiore a 15 giorni;
- entro il termine perentorio stabilito dall'amministrazione procedente, e comunque non superiore a 45 giorni, le amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2, L. 241/1990. Tali determinazioni sono formulate in termini di assenso o dissenso congruamente

- motivato e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Quando tra le amministrazioni coinvolte nella conferenza vi sono quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute, il termine per le determinazioni è di **90 giorni**, sempre che norme di legge o regolamenti non stabiliscono un termine diverso;
- la mancata comunicazione delle determinazioni di cui sopra entro il termine perentorio previsto, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'UE richiedono l'adozione dei provvedimenti espressi.
- scaduto il termine per la comunicazione delle determinazioni, l'amministrazione procedente, entro 5 giorni lavorativi, adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza. La determinazione di conclusione è positiva nel caso siano pervenuti atti di assenso non condizionati, o qualora le condizioni indicate possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza: in tali ipotesi, la determinazione sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso di competenza delle amministrazioni coinvolte. La determinazione di conclusione della conferenza sarà negativa in presenza di atti di dissenso non ritenuti superabili ed, in tal caso, avrà l'effetto di rigetto della domanda.

# Articolo 12, comma 14 (Proroga dell'efficacia del provvedimento di VIA)

L'articolo 12, comma 14, reca disposizioni integrative della disciplina che regola la proroga dell'efficacia temporale del provvedimento di VIA oltre i termini di validità in esso indicati.

Il comma in esame aggiunge quattro nuovi periodi alla fine del comma 5 dell'art. 25 del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006).

Il primo periodo del comma 5 dell'art. 25 del D.Lgs. 152/2006 dispone, tra l'altro, che il provvedimento di VIA ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso. Il successivo periodo dispone che, decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente (corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute) di specifica proroga da parte dell'autorità competente.

Il nuovo quarto periodo del comma 5 dell'art. 25 del Codice dell'ambiente, introdotto dal comma in esame, disciplina il caso in cui l'**istanza di proroga** è **presentata dal proponente almeno 120 giorni prima della scadenza** del termine di efficacia definito nel provvedimento di VIA.

In tale caso, il **provvedimento di VIA continua a essere efficace fino** all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle **determinazioni relative alla concessione della proroga**.

Il nuovo quinto periodo disciplina la **verifica**, da parte dell'autorità competente, **della completezza della documentazione** contenuta nell'istanza di proroga, stabilendo che tale verifica deve essere effettuata **entro 15 giorni** dalla presentazione dell'istanza medesima.

In base al nuovo sesto periodo, qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorità competente richiede al soggetto istante la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a 30 giorni.

Il nuovo settimo periodo dispone che, se entro tale termine la documentazione integrativa **non viene presentata o** (all'esito di una nuova verifica, da effettuarsi da parte dell'autorità competente nel termine di 15 giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste) **risulta incompleta**, allora **l'istanza si intende ritirata** ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.

# Articolo 12, comma 14-bis (Durata e proroga dell'autorizzazione per gli elettrodotti facenti parte della RNT dell'energia elettrica)

L'articolo 12, comma 14-bis, introdotto durante l'esame alla Camera, aggiunge una previsione all'interno del decreto-legge n. 239/2003 (L. n. 290/2003) a tenore della quale l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della RNT dell'energia elettrica, ha l'efficacia temporale, comunque di almeno cinque anni, che è definita dallo stesso provvedimento autorizzatorio, salva istanza di proroga.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge n. 239/2003 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 290/2003), la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono soggetti un'autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa con la regione o le regioni interessate, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti e comprende ogni opera o intervento necessari alla risoluzione delle interferenze con altre infrastrutture esistenti.

Con l'articolo 12, comma 14-bis, qui in esame, si prevede (con l'introduzione nel corpo dell'articolo 1-sexies del D.L. n. 239/2003 di un nuovo comma 4-bis.2) che la predetta autorizzazione unica abbia l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, che le è stata conferita dal provvedimento autorizzatorio stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto. Decorsa tale efficacia senza che il progetto sia stato realizzato, si prevede che il procedimento di autorizzazione (disciplinato dal comma 3 del medesimo articolo 1-sexies) debba essere reiterato.

È fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica **proroga**: in tal caso, salva l'ipotesi di mutamento del contesto di riferimento, si dispone che il provvedimento di proroga non possa recare prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento autorizzatorio originario. Si prefigura inoltre un **regime transitorio** nel caso in cui l'istanza di proroga sia presentata almeno novanta giorni prima della scadenza dell'efficacia temporale: in tal caso l'originaria autorizzazione, anche comprensiva della dichiarazione di pubblica utilità e dell'eventuale

apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, continua a essere efficace sino alla concessione della proroga.

## Articolo 12, comma 15

# (Poteri ulteriori per sindaci, presidenti di provincia e sindaci metropolitani per la realizzazione dei progetti PNRR)

Il **comma 15 dell'articolo 12** prevede l'attribuzione con DPCM a sindaci, presidenti di provincia e sindaci metropolitani, quando strettamente necessario ai fini della realizzazione dei progetti previsti dal PNRR e, come previsto **dalla Camera**, dal Piano nazionale complementare (PNC), dei poteri previsti dall'articolo 7-*ter* del decreto-legge n. 20 del 2022 per la rapida esecuzione degli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica.

Il richiamato articolo 7-ter prevede a sua volta che, per la realizzazione degli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica sindaci, presidenti di provincia e sindaci metropolitani si avvalgano dei poteri attribuiti ai commissari straordinari per il completamento degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 (cd. DL sbloccacantieri) e cioè la possibilità di operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici con le seguenti eccezioni:

- Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni (di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici adottato con il decreto legislativo n. 50 del 2016, vigente al momento dell'adozione del decreto-legge n. 32 del 2019, ora si vedano gli articoli 12 e 48 del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023);
- Criteri di sostenibilità energetica e ambientale (di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ora si veda l'articolo 57 del decreto legislativo n. 36 del 2023);
- Disciplina dei conflitti di interesse (di cui all'articolo 42 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ora si veda l'articolo 16 del decreto legislativo n. 36 del 2023);
- Disposizioni del codice delle leggi antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011);
- Vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ivi compresa la disciplina in materia di subappalto (in materia di subappalto si veda l'articolo 119 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023).

L'articolo 7-ter prevede anche che sindaci, presidenti di provincia e sindaci metropolitani possano avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di strutture di altre pubbliche amministrazioni e di società da

queste controllate. L'articolo prevede infine che sindaci, presidenti di provincia e sindaci metropolitani possano, con proprio decreto, per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti, ai fini della redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la presenza di due soli rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

La disposizione in commento precisa che l'attribuzione dei poteri sopra richiamati a sindaci, presidenti di provincia e sindaci metropolitani avverrà con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, ovvero del Ministro competente in relazione all'intervento da realizzare. Inoltre si afferma che ciò avverrà solo quando strettamente necessario ai fini di rispettare gli impegni assunti da comuni, province e città metropolitane come soggetti attuatori di obblighi e impegni di attuazione del PNRR e, come previsto dall'integrazione operata dalla Camera, del Piano nazionale complementare (PNC).

In caso di adozione del DPCM si applicheranno, oltre alle disposizioni del richiamato articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del 2020, già sopra sinteticamente richiamate, anche quelle dell'articolo 24, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 13 del 2023. Al riguardo, si ricorda che il citato comma 3 prevede, tra le altre cose, che si possa procedere all'affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 215.000 euro. In tali casi, l'affidamento diretto può essere effettuato, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi generali del codice dei contratti pubblici per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni già sopra richiamati (quelli di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ora articoli 12 e 48 del decreto legislativo n. 36 del 2023) e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante ovvero in elenchi o albi istituiti o messi a disposizione dalla centrale di committenza, comunque nel rispetto del principio di rotazione. Il successivo comma 4 prevede che le deroghe alla disciplina dei contratti pubblici fin qui richiamate si applichino anche agli accordi quadro stipulati dalla società Invitalia Spa<sup>49</sup> per l'affidamento di servizi tecnici e di

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Invitalia Spa è un'Agenzia nazionale per il sostegno delle imprese, di proprietà del Ministero dell'economia.

lavori nell'ambito di progetti previsti dal PNRR, anche per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione.

La disposizione in commento segnala che l'attribuzione di poteri fin qui descritta avverrà "fuori dei casi" previsti dagli articoli 12 e 13 del decreto-legge n. 77 del 2021, fuori cioè dei casi cioè in cui si farà ricorso all'esercizio dei poteri sostitutivi previsti per l'attuazione del PNRR (articolo 12) e dei casi in cui si ricorrerà alle procedure prevista per il superamento del dissenso nell'ambito dell'attuazione del PNRR (articolo 13).

## Articolo 12, comma 16-ter (Semplificazioni per le opere sulle reti distribuzione e di connessione di queste alla RTN)

L'articolo 12, comma 16-ter, introdotto dalla Camera, aggiunge una previsione all'interno del decreto-legge n. 181/2023 (L. n. 11/2024) a tenore della quale Terna spa, in qualità di gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale, può realizzare mediante denuncia di inizio attività le opere necessarie per la connessione di cabine primarie, già autorizzate e ammesse a finanziamento a valere PNRR, e purché dotate di determinate caratteristiche tecniche.

L'articolo 12, comma 16-ter, introdotto durante l'esame alla Camera, aggiunge un nuovo comma 9-quater.1 nell'articolo 9 del decreto-legge n. 181/2023 (L. n. 11/2024), prevedendo che fino al 31 dicembre 2026, il gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale (Terna spa) realizzi le opere necessarie per la connessione di cabine primarie mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 1-sexies, commi 4-sexies e seguenti, del decreto-legge n. 239/2003 (L. n. 290/2003), a condizione che tali opere:

- siano già autorizzate ai gestori della rete elettrica di distribuzione,
- siano ammesse a finanziamento, in tutto o in parte, a valere sulle risorse di cui all'investimento 2.1. "**Rafforzamento delle** *smart grid*" della Componente 2. Missione 2 del PNRR,
- abbiano una tensione nominale non superiore a **220 kW** e una **lunghezza** non superiore a **un chilometro**, oppure, qualora non siano interessate aree sottoposte a vincoli di natura ambientale, paesaggistica o archeologica, una lunghezza non superiore a **tre chilometri**.

Nel rinviare per un maggiore approfondimento al <u>dossier</u> relativo al D.L. n. 181/2023 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11/2024), si ricorda qui che l'articolo 9 del D.L. n. 181/2023 già dispone misure di semplificazione per i c.d. **progetti** *smart grid* previsti dal PNRR, ed, in particolare, per la costruzione e l'esercizio delle **cabine primarie** della rete di distribuzione e per le relative **opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale**, prevedendo la possibilità di una autorizzazione unica, purché le stesse opere abbiano una **tensione non superiore a 220 kV** e una lunghezza inferiore a cinque chilometri, se aeree, o a **venti chilometri**, se in cavo interrato.

L'Investimento 2.1, Componente 2, Missione 2, del PNRR infatti, stanzia 3,61 miliardi di euro per il rafforzamento delle c.d. *smart grid*. La misura è stata

rafforzata, con lo stanziamento di ulteriori risorse nella nuova Missione 7 "RepowerEU" del PNRR. L'investimento **M7C1-I.1.1** stanzia, infatti, ulteriori **450 milioni** di euro.

In particolare l'articolo 9, commi 5-9 del citato decreto-legge prevede che, fino al 31 dicembre 2026, la realizzazione delle cabine primarie e degli elettrodotti fino a 30 kV, prevista nell'ambito di progetti *smart grid*, di cui al citato Investimento 2.1, nonché la realizzazione delle relative opere accessorie, siano sottoposte a semplice denuncia di inizio lavori, a meno che non sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa eurounitaria ovvero occorra l'acquisizione della dichiarazione di pubblica utilità o l'autorizzazione in variante agli strumenti urbanistici.

Si prevede inoltre che non sia richiesta la documentazione necessaria allo svolgimento della verifica preventiva archeologica, nei casi in cui la **denuncia di inizio lavori** (DIL) sia corredata dall'asseverazione da parte di che l'esecuzione dei lavori non comporti nuova edificazione o scavi in quote diverse a quelle già impegnate da manufatti esistenti né mutamenti nell'aspetto esteriore dei luoghi. Ove non sussistano le condizioni per sottoporre le opere a DIL, i suddetti interventi sono sottoposti ad **un'autorizzazione unica**, secondo le norme regionali applicabili, rilasciata a valle di una conferenza di servizi semplificata, nel corso della quale le amministrazioni hanno trenta giorni per esprimersi. L'**istanza** di autorizzazione unica **si intende comunque accolta** qualora, entro novanta giorni dalla data di presentazione della medesima, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego ovvero non sia stato espresso un dissenso motivato, da parte di un'amministrazione preposta alla tutela paesaggistico-territoriale o dei beni culturali.

Per quanto qui più interessa, l'articolo 9 – al **comma 9-bis** – inoltre, prevede che, con il medesimo procedimento previsto per la costruzione e l'esercizio delle cabine primarie della rete di distribuzione, possano essere autorizzate anche le relative opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, purché abbiano una tensione non superiore a 220 kV e una lunghezza inferiore a cinque chilometri, se aeree, o a venti chilometri, se in cavo interrato. Le opere di connessione sono individuate dal gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale in un apposito allegato annesso al Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale. Ai sensi del comma 9-ter, in caso di procedimento autorizzatorio congiunto, le **procedure** di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA da svolgere, se occorrenti, sui progetti di realizzazione delle cabine primarie nonché delle relative opere connesse e infrastrutture indispensabili, sono di competenza regionale. Infine, ai sensi del comma 9-quater, in caso di accoglimento dell'istanza congiunta di cui al comma 9-bis, l'autorizzazione è rilasciata sia in favore del gestore della rete di distribuzione sia in favore del gestore della rete di trasmissione, per le opere di rispettiva competenza. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire le cabine primarie e le opere di connessione in conformità al progetto approvato e comprende la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle medesime, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dalle stesse.

#### Articolo 12-bis

(Modalità semplificate per la verifica preventiva dell'interesse archeologico per le infrastrutture di rete rientranti nei progetti finanziati del PNRR)

L'articolo 12-bis, inserito dalla Camera, reca semplificazioni in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico. In particolare, la citata verifica è esclusa: per gli interventi qualificabili come "di lieve entità", se finalizzati alla realizzazione di infrastrutture di rete rientranti nei progetti finanziati dal PNRR; per gli interventi realizzati in aree già occupate da strade, opere o altri impianti di rete, a condizione che non comportino uno scavo che ecceda la quota di profondità già impegnata dagli impianti o delle opere presenti; per gli interventi necessari al ripristino dell'erogazione del servizio pubblico. In caso di interventi, riguardanti infrastrutture di rete qualificabili come "di media entità", è prevista invece una modalità semplificata di effettuazione della citata verifica preventiva dell'interesse archeologico. I criteri per la qualificazione degli interventi come di "lieve" o "media entità" sono definiti dall'articolo medesimo, al comma 3.

L'articolo **12-bis**, **introdotto durante l'esame alla Camera**, reca **semplificazioni** in materia di **verifica preventiva dell'interesse archeologico**, ed è composto da **7 commi**.

Il **comma 1** dell'articolo in commento è volto ad **escludere l'applicazione** dell'articolo 28, comma 4, del <u>codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42</u>, e dell'articolo 36, comma 4, del <u>codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36</u>, che recano la disciplina delle **verifiche preventive di interesse archeologico, a talune tipologie di interventi**.

L'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, prevede che, in caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando per esse non siano intervenute la verifica o la dichiarazione di sussistenza dell'interesse culturale di cui agli articolo 12, comma 2, e 13 del codice, il soprintendente possa richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente.

L'articolo 36, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dispone che nei casi di cui al citato articolo 28,

comma 4, del codice dei beni cultural, ai sensi della Convenzione europea per la tutela del patrimonio archeologico, firmata alla Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la <u>legge 29 aprile 2015, n. 57</u>, la **verifica preventiva di interesse archeologico si svolga con le modalità procedurali di cui all'allegato I.8** al medesimo codice dei contratti pubblici.

L'allegato I.8 al codice dei contratti pubblici prevede che, ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari. La trasmissione di tale documentazione non è richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti raccolgono ed elaborano la documentazione citata mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. I soggetti idonei sono contenuti in un apposito elenco istituito presso il Ministero della cultura.

Il **soprintendente**, qualora sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, può richiedere motivatamente, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del progetto, la sottoposizione dell'intervento alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico. Il soprintendente comunica l'esito della verifica di assoggettabilità in sede di conferenza di servizi. Per i progetti di grandi opere infrastrutturali o a rete il termine perentorio della richiesta per la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è stabilito in sessanta giorni. I termini di cui al primo e secondo periodo possono essere prorogati per non più di quindici giorni in caso di necessità di approfondimenti istruttori o integrazioni documentali. In caso di rischio archeologico basso, molto basso o nullo, il soprintendente, nel comunica l'esito della verifica di assoggettabilità in sede di conferenza di servizi, può anche limitarsi a dettare mirate prescrizioni, tra cui l'assistenza archeologica in corso d'opera nel caso di aree con potenziale archeologico presunto ma non agevolmente delimitabile.

La procedura, i cui oneri sono a carico della stazione appaltante, consiste nel compimento di determinate indagini (carotaggi, prospezioni geofisiche e geochimiche, saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione di sondaggi e di scavi) e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di fattibilità. La procedura si conclude entro il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta, con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. Essa contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta le conseguenti prescrizioni.

In caso di accertati contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisca direttamente l'esigenza di tutela, la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo e accertata l'insussistenza dell'interesse archeologico nell'area interessata dai lavori. In caso di accertati contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro, smontaggio, rimontaggio e musealizzazione, in altra sede rispetto a quella di rinvenimento, la soprintendenza determina le **misure necessarie** ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. In caso di complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in sito, le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero della cultura avvia il procedimento di verifica o dichiarazione di interesse culturale cui agli articoli 12 e 13 del codice.

La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico **deve in ogni caso concludersi entro e non oltre la data prevista per l'avvio dei lavori**. Qualora si protragga oltre l'inizio della procedura di affidamento, il capitolato speciale del progetto deve disciplinare i possibili scenari contrattuali e tecnici che potrebbero derivare in ragione dell'esito della verifica medesima.

Si tenga presente che l'articolo 36, comma 4, del codice dei contratti pubblici prevede che l'allegato I.8 appena illustrato sia abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento ministeriale ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L. n. 400/1988, adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituirà integralmente anche in qualità di allegato al codice. Il decreto in questione non è stato ancora emanato. Alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano è attribuito il compito di disciplinare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dall'allegato.

Le **tipologie di interventi esclusi** dall'applicazione delle norme appena descritte sono riportate dal medesimo comma 1 dell'articolo in commento. Si tratta delle seguenti:

- gli interventi qualificabili, sulla base dei criteri di cui al successivo comma 3, come "di lieve entità", se finalizzati alla realizzazione di infrastrutture di rete rientranti nei progetti finanziati dal PNRR (lettera a));
- gli interventi realizzati in aree già occupate da strade, opere o altri impianti di rete a condizione che non comportino uno scavo che ecceda la quota di profondità già impegnata dagli impianti o delle opere presenti, nel rispetto delle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo

30 aprile 1992, n. 285, nonché agli **interventi necessari al ripristino dell'erogazione del servizio pubblico** (lettera *b*)).

Il comma 2 prevede modalità semplificate di effettuazione della verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 41, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per gli interventi alle infrastrutture di rete qualificabili, sulla base dei criteri di cui al successivo comma 3, come "di media entità".

In particolare si prevede, alla lettera a), che **il soggetto richiedente trasmetta in via telematica** al soprintendente territorialmente competente esclusivamente **una copia del progetto dell'intervento o uno stralcio di esso** e, alla lettera b), che il **soprintendente**, nel termine perentorio di **trenta giorni** dal ricevimento della documentazione, **possa**, con congrua motivazione, **richiedere** la sottoposizione dell'intervento alla **verifica** preventiva di interesse archeologico.

Come sopra descritto, la **procedura prevista in via generale** dall'allegato I.8 al codice dei contratti pubblici prevede un *iter* più **lungo** e **oneroso**.

In primo luogo, in tema di **oneri di produzione documentale**, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono trasmettere al soprintendente territorialmente competente non solo la copia del progetto di fattibilità dell'intervento o uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, **ma anche gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari**, raccolte o elaborate mediante i dipartimenti archeologici delle università o soggetti ritenuti idonei e censiti dal Ministero della cultura in un apposito elenco.

In secondo luogo, per quanto riguarda le **tempistiche**, è previsto che il soprintendente comunichi in conferenza dei servizi, **entro il termine perentorio di trenta giorni** (prorogabili a quarantacinque) dal ricevimento del progetto, o di sessanta (prorogabili a settantacinque) per i progetti di grandi opere infrastrutturali o a rete, **solo l'esito della verifica di assoggettabilità** dell'intervento alla procedura. La vera e propria **procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico**, invece, **deve concludersi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta**, con la redazione della relazione archeologica definitiva.

Il **comma 3**, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 (lettera *a*)) e 2, **definisce gli interventi di lieve e media entità**. In particolare:

- per interventi di **lieve entità** si intendono quelli che comportano uno scavo inferiore a 500 metri di lunghezza, una larghezza non superiore a 50 centimetri e una profondità non superiore a 1,20 metri, o la posa di manufatti prefabbricati connessi alla rete che comportano uno scavo avente una profondità massima di 60 centimetri (lettera *a*));
- per interventi di **media entità** si intendono quelli che comportano uno scavo compreso tra i 500 e i 1.000 metri di lunghezza, con una larghezza non superiore a 50 centimetri e una profondità non superiore a 1,20 metri, o

l'infissione di sostegni nel numero massimo di cinque unità e che comportino uno scavo massimo di 1,5 metri, (lettera b)).

Il **comma 4** prevede che, nei casi diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, per le infrastrutture di rete, è **sempre possibile**, in alternativa alle procedure di cui all'articolo 41, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, **richiedere al soprintendente territorialmente competente la sorveglianza archeologica in corso d'opera**.

Il **comma 5** chiarisce che, per gli **interventi che non comportino nuove edificazioni o scavi** a quote diverse da quelle già utilizzate da manufatti esistenti, resta fermo che **non è richiesta la trasmissione di alcuna documentazione** ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.

La disposizione di cui al comma 5 è già contenuta nell'allegato I.8 al codice dei contratti pubblici, ed in particolare all'articolo 1, comma 2, terzo periodo di tale allegato.

Il **comma 6** dispone che la **sussistenza dei requisiti** che consentono l'esenzione dalle procedure di verifica preventiva di interesse archeologico, di cui ai precedenti commi 1 e 5, o l'accesso alle semplificazioni procedurali di cui al comma 2, nonché la sussistenza dei requisiti per la qualificazione degli interventi come di lieve o media entità ai sensi del comma 3, è attestata da un tecnico abilitato, anche interno al soggetto richiedente, nel progetto o nello stralcio dello stesso, che è trasmesso alla soprintendenza territorialmente competente in via telematica prima dell'avvio dei lavori.

Il comma 7, infine, chiarisce che resta ferma la disciplina relativa alle scoperte fortuite di cui agli articoli 90 e seguenti del codice dei beni culturali, e quella relativa agli interventi conseguenti in ordine alla tutela del patrimonio archeologico di cui all'articolo 28, comma 2, del medesimo codice.

L'articolo 28, comma 2, del codice dei beni culturali prevede che al soprintendete spetta la facoltà di ordinare l'inibizione o la sospensione di interventi relativi alle cose indicate nell'articolo 10, anche quando per esse non siano ancora intervenute la verifica o la dichiarazione di sussistenza dell'interesse culturale di cui, rispettivamente, agli articoli 12, comma 2, e 13 del codice.

Si ricorda che **le cose di cui all'articolo 10 del codice**, rubricato "Beni culturali", sono le seguenti:

- le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone

giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (comma 1);

- le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche (comma 2)
- le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1; gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante; le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale; le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose; le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione; le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse (comma 3).

Per quanto concerne il regime giuridico delle scoperte fortuite di cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 del codice dei beni culturali, esso è disciplinato dagli articoli da 90 a 93 del codice dei beni culturali.

In particolare, **l'articolo 90** prescrive che chi scopre fortuitamente tali cose ne debba fare denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco, ovvero all'autorità di pubblica sicurezza, e che debba provvedere alla loro conservazione temporanea, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute; ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell'autorità competente e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica; le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero della cultura.

L'articolo 91 dispone che le cose indicate nell'articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile.

L'articolo 92 prevede che il Ministero della cultura corrisponda un premio, non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate, al proprietario dell'immobile dove

è avvenuto il ritrovamento o allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti. Il proprietario dell'immobile che sia scopritore della cosa, ha diritto ad un premio non superiore alla metà del valore delle cose ritrovate, mentre nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore.

L'articolo 93 stabilisce che il Ministero provveda alla determinazione del premio previa stima delle cose ritrovate. In corso di stima, a ciascuno degli aventi titolo è corrisposto un acconto del premio in misura non superiore ad un quinto del valore, determinato in via provvisoria. Se gli aventi titolo non accettano la stima definitiva del Ministero, il valore delle cose ritrovate è determinato da un terzo, designato concordemente dalle parti, o in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale del luogo in cui le cose sono state ritrovate.

## Articolo 12-ter (Disposizioni in materia di usi civici)

L'articolo 12-ter, inserito durante l'esame alla Camera, reca disposizioni volte a regolare la compatibilità, con l'esercizio dell'uso civico, delle opere pubbliche o di pubblica utilità ricomprese in interventi infrastrutturali commissariati ai sensi del decreto-legge "sblocca cantieri" o afferenti ad investimenti pubblici finanziati con le risorse del PNRR-PNC o con i fondi strutturali dell'UE.

Il **comma 1** dell'articolo in esame reca una disposizione che si applica alle **opere pubbliche o di pubblica utilità ricomprese in interventi infrastrutturali:** 

- **commissariati** ai sensi dell'art. 4 del D.L. 32/2019 (c.d. sblocca cantieri);
- o afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE, e alle infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse (si tratta degli investimenti individuati dall'art. 48, comma 1, del D.L. 77/2021)

Per le opere pubbliche o di pubblica utilità in questione, il comma in esame prevede che le stesse si intendono di norma compatibili, con l'esercizio dell'uso civico:

- fermo restando il rispetto del vincolo paesaggistico;
- e fatta salva la valutazione di compatibilità prevista dal comma 2.

Il **comma 2**, primo periodo, dispone che, per le finalità di cui al comma precedente, **la regione**, o un comune da essa delegato, **si esprime in merito alla compatibilità delle opere con gli usi civici** nell'ambito della conferenza di servizi indetta ai sensi dell'art. 14 o 14-*bis* della L. 241/1990.

Il secondo periodo del comma in esame dispone che, decorso inutilmente il termine per la valutazione di compatibilità ai sensi del primo periodo, si applica il **silenzio-assenso** previsto dal comma 4 dell'art. 14-*bis* della L. 241/1990.

Si osserva che nel primo periodo non è indicato il termine in questione.

Si ricorda che il citato comma 4 dispone, tra l'altro, che, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'UE richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine previsto ovvero la

comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti, equivalgono ad assenso senza condizioni.

L'ultimo periodo del comma in esame dispone che, qualora nell'ambito della conferenza di servizi sia rilevata l'incompatibilità di un'opera con l'esercizio dell'uso civico, la stazione appaltante può procedere alla sistemazione delle terre gravate da uso civico, adottando i provvedimenti necessari, nel limite delle somme disponibili nel quadro economico.